

Cron. 8688/2014

Pg. 9/2014



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA-UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica

in persona del Giudice dott. Massimo Corrias

letti gli atti del procedimento 6663/RG.2013/VG concernente il ricorso presentato il 8.5.2013 da [REDACTED] ex art.170 dpr.115/2002 in opposizione al decreto emesso il 26.3.2013 in relazione alla causa civile n°23801/RG.2012 con cui questo Tribunale in composizione monocratica ebbe a respingere la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; .
premessò:

- che [REDACTED] ha affermato l'erroneità del decreto impugnato laddove ebbe a respingere la sua istanza per mancata produzione dell'autocertificazione relativa ai redditi con firma autenticata dall'autorità competente e dell'ulteriore documentazione richiesta dall'art.79 del DPR 115/2002 ed ha chiesto dichiararsi la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed emettersi il relativo decreto di liquidazione a carico del Ministero della Giustizia;
- che né il Ministero della Giustizia né l'Agenzia delle Entrate si sono costituiti in giudizio;
- che la causa è stata istruita documentalmente;

rilevato:

- che non può essere richiesta a un richiedente asilo alcuna certificazione che lo costringa a rivolgersi alle proprie autorità diplomatiche o consolari, potendo in tal caso essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi ai sensi dell'art.46/1 lett.O) del DPR 445/2000;
- che, per l'effettuazione di detta dichiarazione sostitutiva di certificazione, l'art.46/1 lett.O) del citato DPR 445/2000 non prevede l'allegazione di un documento d'identità che al contrario è prescritta dal successivo art.47 per le sole dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;
- che pertanto, nel caso di specie, il ricorrente avrà diritto alla liquidazione del compenso a carico dell'Erario;

- che non risulta invece possibile, in questa sede, procedere alla richiesta liquidazione, posto che la legittimazione attiva compete esclusivamente al difensore che dovrà inoltrare la relativa istanza al giudice che ebbe a decidere la causa;
- che il Ministero della Giustizia, in considerazione della soccombenza, dovrà rifondere al ricorrente le spese del procedimento, ,

PQM

il Tribunale Ordinario di Roma
in composizione monocratica

così provvede:

- in riforma del suddetto decreto, ammette [redacted] nato a Benin City (Nigeria) il [redacted], al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio civile n°23801/RG.2012 davanti a questo Tribunale;
- condanna il Ministero della Giustizia a rifondere ad [redacted] le spese del presente procedimento che si liquidano in €.1.400,00 per onorari, più spese generali, CPA ed Iva, e in €.167,5 per spese documentate.

Roma, 17.11.2014

il Giudice Unico,
dott.Massimo Corrias

PA Alberes
17 NOV. 2014

17 NOV. 2014
Roma, il CANCELLIERE